



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23 GIU. 2008

Art. 1 – Definizione di “patrocinio”.

1. Il “patrocinio” rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, economica, artistica, sportiva, promozionale.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purchè finalizzate a promuovere il Comune e la sua comunità.
3. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
4. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 2 – Soggetti beneficiari.

1. Possono essere beneficiari del patrocinio enti pubblici, associazioni e soggetti privati.
2. Le iniziative con finalità prettamente politica di parte o con scopo di lucro sono escluse dal patrocinio.

Art. 3 – Ambiti di richiesta del patrocinio.

1. Attraverso la concessione del patrocinio il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio delle seguenti iniziative in:
 - ✓ Ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
 - ✓ Ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
 - ✓ Ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del Comune;
 - ✓ Ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere.

Art. 4 – Richiesta del patrocinio.

1. La richiesta per ottenere il patrocinio, in carta semplice, va indirizzata al Sindaco e presentata almeno 30 giorni prima della data della manifestazione cui si riferisce. Essa deve contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa.

Art. 5 – Istruttoria della pratica.

1. Il responsabile del procedimento competente provvede all'istruttoria, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda.

Art. 6 – Concessioni del patrocinio.

1. A seguito dell'istruttoria il Sindaco può concedere o negare il patrocinio mediante atto, da trasmettere al richiedente almeno dieci giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

Art. 7 – Criteri per la concessione.

1. La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Art. 8 – Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio.

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale il logo del Comune, accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del".
2. Copia di tutto il materiale dovrà essere esibito all'ufficio competente prima della stampa. Una volta approvato, il materiale potrà essere diffuso, previo deposito degli esemplari definitivi.
3. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcun impegno per l'erogazione di contributi o per la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
4. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributi o altre forme di sostegno, quali la messa a disposizione di spazi, attrezzature, personale, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste.
5. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, il soggetto che ha ottenuto il patrocinio presenta un'idonea relazione, con evidenziati l'andamento, la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli preventivati.
6. Inadempienze sulla procedura, segnalate al sindaco dal responsabile del procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a seconda della gravità, valutata sempre dal capo dell'amministrazione.

Art. 9 – Pubblicità del regolamento.

1. Un avviso viene affisso all'albo pretorio e nelle bacheche comunali per pubblicizzare l'entrata in vigore del regolamento e la possibilità, per quanti interessati, di ritirarne gratuitamente copia.
2. Nel periodo intercorrente tra l'esecutività della deliberazione di approvazione e l'entrata in vigore del regolamento, il responsabile del servizio predispone gli schemi di domanda, di concessione e della relazione finale.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. Il regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.